

DI CHI SARÀ L'ACQUA, DOPO IL 2011?

Il decreto Ronchi prevede l'affidamento della gestione delle reti idriche ai privati.

Ma molti consumatori protestano, e alcune Regioni si sono rivolte alla Corte Costituzionale

Il Decreto Legge n. 135 del 25 settembre 2009 (il cosiddetto “Decreto Ronchi”, convertito nella Legge 20 novembre 2009, n. 166), è intitolato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”. All’art. 15 prevede che la gestione delle reti idriche e del servizio di distribuzione dell’acqua sarà affidato ai privati, pur rimanendo l’acqua riconosciuta come un bene pubblico (il decreto precisa, infatti, che la proprietà pubblica del “bene acqua” dovrà essere garantita).

Il decreto, stando al titolo, nasce da un’esigenza di adeguamento a disposizioni comunitarie.

Tuttavia in Europa erano state approvate in precedenza due Risoluzioni sul tema, che sembrano di tenore diverso. La Risoluzione europea dell’11 marzo 2004 (*Strategia per il mercato interno, priorità 2003-2006*) al paragrafo 3 respinge i tentativi di far disciplinare le acque e i servizi di smaltimento e dei rifiuti da una direttiva settoriale del mercato unico. Si ritiene, infatti, che non si dovrebbe realizzare la liberalizzazione dell’approvvigionamento idrico (compreso lo smaltimento delle acque reflue) in vista delle caratteristiche spiccatamente regionali del settore e delle responsabilità a livello locale in materia di approvvigionamento di acque potabili. Si chiede tuttavia che l’approvvigionamento idrico venga “ammodernato” secondo principi economici, standard qualitativi e ambientali e requisiti di efficienza. Al paragrafo 5, tuttavia, la Risoluzione conclude con questa affermazione: «Essendo l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno».

Analogamente, nella Risoluzione Europea del 15 marzo 2006 (Risolu-

di
**Alessio
Affanni**

**Le direttive
europee**

Le direttive italiane

zione del Parlamento europeo sul quarto Forum mondiale dell'acqua), al paragrafo 1 si dichiara che l'acqua è un bene comune dell'umanità e come tale l'accesso all'acqua costituisce un diritto fondamentale.

In effetti, a motivare l'emanazione di questo provvedimento viene citata la Direttiva Bolkestein (dal nome del Commissario Europeo olandese autore del provvedimento), che pone l'obbligo di una liberalizzazione nella fornitura dei servizi pubblici a rilevanza economica. Tuttavia, all'articolo 1 della Direttiva, viene specificato che si consente di escludere dal processo di liberalizzazione quei servizi che ogni governo ritiene siano privi di interesse economico.

Tecnicamente il decreto richiede che l'affidamento della gestione della rete idrica avvenga tramite gara pubblica (questa sarà la regola), con possibilità di gestione diretta da parte dei Comuni (gestione cosiddetta *in house*) solo in casi eccezionali, ovvero sia laddove l'ente locale verifichi che per le peculiari caratteristiche del territorio non sarebbe efficace ed utile il ricorso alle imprese disponibili per quel determinato servizio.

Viene consolidato quanto già previsto dal precedente Decreto Legge n. 112 del 2008, ma con qualche cambiamento rilevante. Il decreto del 2008, infatti, prevedeva l'affidamento dei servizi a privati attraverso gare pubbliche d'appalto e la possibilità di affidamento ad aziende pubbliche, previa dimostrazione delle «peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche che impediscono il ricorso al mercato» e previa approvazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Nel decreto appena approvato, invece, si introduce la possibilità di concessione del servizio in via esclusiva a società con capitale misto anche senza gara d'appalto, ma con semplice scelta su libero mercato del socio privato, che dovrà detenere almeno il 40% della partecipazione aziendale e si dispone, inoltre, l'annullamento dei contratti di affidamento alle ditte pubbliche in tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2011.

Unica eccezione è il caso degli affidamenti diretti, assentiti alla data del 1° ottobre 2003, a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data (e a quelle da esse controllate), per le quali i contratti cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca progressivamente ad una quota non superiore al 40 % entro il 30 giugno 2013 e al 30 % entro il 31 dicembre 2015.

Nel decreto viene dettata una disciplina per l'affidamento di servizi

alla gestione privata che sembra avere una valenza generale, ma dalla quale restano esentati determinati settori come il gas naturale, le ferrovie regionali e l'energia elettrica, probabilmente per una scelta di protezione dalla concorrenza.

In merito all'opportunità di questo decreto e sulla temuta trasformazione dell'acqua in merce, dal testo appare chiaro l'obbligo, rivolto agli enti comunali e regionali, ad adeguarsi alle misure stabilite dal governo. Sarebbe stato auspicabile, durante la discussione in Parlamento che ha portato alla recentissima conversione del decreto in legge, verificare se, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, tra le materie sulle quali lo Stato ha competenza esclusiva o se tra quelle invece a legislazione concorrente con le Regioni (per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa e allo Stato la determinazione dei principi fondamentali) vi sia anche questa. Intanto, proprio a seguito della conversione del decreto in legge, varie associazioni dei consumatori hanno avviato una raccolta delle firme con un comitato provvisorio per proporre un referendum abrogativo. Alcune Regioni, tra cui la Puglia e le Marche, hanno già annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale.

La Regione Puglia, tra l'altro, sta iniziando un processo di "ripubblicizzazione" dell'Acquedotto pugliese; analogamente molti Comuni hanno provveduto a modificare lo statuto inserendo un articolo "a protezione" dell'acqua quale bene comune pubblico. L'intento è di mantenere la gestione delle reti idriche come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, continuando ad utilizzare le procedure e le forme di gestione stabilite dal Testo unico degli enti locali (ove si prevede il ricorso a consorzi pubblici o ad agenzie speciali). Ciò anche per evitare che possano determinarsi situazioni imprevedibili, come l'acquisizione della gestione, tramite gara, da parte di una multinazionale straniera, che potrà stabilire il prezzo di vendita dell'acqua.

Per concludere, un'impresa non può garantire un diritto, come invece spetta allo Stato o all'ente locale. Potrebbe esserci un miglioramento del servizio, ma i costi di ammodernamento sostenuti dalle aziende saranno sostenibili anche per i consumatori?

Inoltre, se la gestione della rete passa ad un'impresa, l'utente dovrà pagare costi fissi per il servizio erogato e che prescindono dall'uso, come può essere l'allacciamento dell'immobile alla rete: cosa succede se il cittadino (cliente) non paga? Non avrà più accesso all'acqua? ■

Perplessità e interrogativi

Tre domande